

Saggio sulle:

a) Sulle doverosità fondamentali dell'insegnamento e della contestuale funzione docente dell'insegnante di Stato, alla luce delle necessità di servizio del conseguente rapporto di pubblico impiego;

b) Sulla scolarizzazione istituzionale degli alunni iscritti e sulla conseguente necessità che lo stato di salute di questi ultimi risulti sempre adeguato alle sollecitazioni psicofisiche e comportamentali che tale scolarizzazione viene a richiedere =

di Gianfranco Purpi

1: Si viene a PREMETERE innanzitutto che ogni forma di approccio partecipativo, apprenditivo, formativo, disciplinare, educativo, relazionale e di atteggiamento motivazionale, di ogni dato alunno alla vita comunitaria di classe o sezione, al rapporto con i compagni, all'indirizzo relazionale con ciascun insegnante di riferimento ed alle diverse sollecitazioni verso gli impegni di scolarizzazione;

è sempre (anche e soprattutto) variabile dipendente delle diverse progettazioni e programmazioni, dei diversi interventi didattici, dei diversi rapporti interpersonali educativi e dei diversi approcci relazionali d'insegnamento -esplicati da ciascun docente- in cui si risolve **SISTEMICAMENTE L'ESPLICAZIONE DELLA FUNZIONE DOCENTE SCOLARE ISTITUZIONALE.**

Ciò, per cui è sempre variabile dipendente dell'esercizio delle diverse competenze (d'insegnamento e funzionali all'insegnamento) intrinseche al profilo di ruolo che l'ordinamento scolastico vigente viene in atto ad assegnare al docente della scuola di Stato.

2: Si tenga sempre ben presente, così, che la funzione docente relativa a tale profilo e quindi al rapporto di pubblico impiego del docente di Stato con la Pubblica Amministrazione, **NON AMMETTE DEROGHE ALCUNE E DEVE QUINDI ESSERE ESPLICATA, DALLO STESSO DOCENTE, IN RAGIONE DI TUTTE LE FUNZIONI DI SERVIZIO, DI TUTTE LE COMPETENZE E DI TUTTE LE ATTRIBUZIONI DI COMPITO CHE L'ORDINAMENTO GIURIDICO DELLA SCUOLA ED I CORRELATI VIGENTI ISTITUTI CONTRATTUALI GLI VENGONO PRESCRITTIVAMENTE E NORMATIVAMENTE AD ASSEGNARE.**

3: In ogni caso, si sottolinea la necessità e la precisa doverosità che ogni docente abbia ad esercitare tali funzioni, competenze ed attribuzioni assegnate al proprio profilo di ruolo e di stato giuridico (la cui piena conoscenza e consapevolezza è sempre d'obbligo), nel modo più efficace, efficiente, trasparente, legittimo, soddisfacente e funzionale ad ogni esigenza di scolarizzazione e di educazione/formazione di tutti gli alunni iscritti di propria **DIRETTA COMPETENZA e di proprio riferimento istituzionale.**

Ciò, anche al fine di garantire ed assicurare a questi ultimi il diritto all'apprendimento, allo studio, all'educazione/formazione ed alla prestazione didattica e di funzione docente scolare il più possibile qualificata ed in sintonia con le aspettative normative di ruolo; cioè, valorizzante al massimo il potenziale umano di ciascun alunno stesso secondo le proprie "diversità"; in sintonia con le finalità istituzionali e con gli obiettivi specifici di apprendimento e formativi previsti sia dalle programmazioni/progettualità di questa istituzione che dalle vigenti norme dell'Ordinamento Giuridico della scuola.

Ciò, che dovrà inverarsi ad eccezione soltanto dell'eventualità che ciascun docente **(alla luce delle proprie competenze professionali di valutazione scolastica e di**

osservazione sistematica, peculiari della funzione docente istituzionale) avesse a rilevare nell'identità personale integrale (psicofisica) di ciascun alunno e nel correlato contesto dei diversi osservabili linguaggi, comportamenti e tratti di personalità di quest'ultimo, le visibili reattività linguistiche, comportamentali e corporee di un eventuale **SOSPETTABILE stato di salute dello stesso alunno comunque **SEMPLICEMENTE IPOTIZZABILE** pregiudiziale e/o compromissorio ai fini di una auspicabile sicura, piena e regolare scolarizzazione istituzionale.**

Ricorrendo casi del genere, ciascun docente ha il preciso diritto/dovere di invitare immediatamente il genitore (di esso alunno) a far verificare perentoriamente lo stato complessivo di salute del proprio figliolo e di far ritornare quest'ultimo alla frequenza scolastica di rito **SOLTANTO** previa **PRELIMINARE** esibizione all'insegnante (da parte dello stesso genitore o di chi ne fa legittimamente le veci) di debito certificato medico attestante che, comunque sia, in atto, l'alunno in questione risulta di integrale stato di salute di sana e robusta costituzione, e così *“”assolutamente ed incondizionatamente idoneo alla scolarizzazione istituzionale di rito presso la propria classe o sezione di iscrizione””*.

4: Ricorrendo caso di cui al precedente punto tre, ciascun docente ha sempre il dovere di produrre urgentemente al Dirigente Scolastico (in stretta successione temporale; riservatamente; e sempre per iscritto, oltrechè per le preliminari vie brevi immediate), **ALTRESI'**, dettagliata descrizione scritta (in prospettiva di continuo ricorrente aggiornamento) di tutte le variabili situazionali e storiche del caso stesso.

5: Analoga descrizione scritta, ciascun docente la deve formulare e produrre al Dirigente Scolastico, qualora un dato alunno abbia ad essere semplicemente ipotizzato dallo stesso docente (sempre sulla base delle proprie competenze professionali di valutazione scolastica e di osservazione sistematica delle diverse variabili dei processi di scolarizzazione) quale alunno portatore di handicaps (nel significato preciso di soggetto con *“minorazioni psico/fisiche e sensoriali”*, che la nota normativa giuridica al riguardo viene a fissare chiaramente; si veda, in questo senso, tra l'altro, la Legge Finanziaria per il 2003: - la Legge n.289/2002).

Ciò, al fine di poter avviare -i genitori di riferimento (qualora questi ultimi liberamente consenzienti a ciò)- tale alunno a prima visita medico/specialistica a cura dell'USL territoriale (USL, che così potrebbe cimentarsi nell'accertare, individuare e diagnosticare eventualmente la reale oggettiva o meno sussistenza dello stato di handicap ipotizzato in prima istanza dal docente stesso).

6: Di altro, sembra il caso di richiamare che *“”Per l'attività sportiva non agonistica ... (dunque, anche inerente lo svolgersi delle attività motorie delle scuole dell'infanzia e primarie di questa istituzione: n. d. r.) ... rientrante nell'offerta formativa della scuola, la relativa certificazione medica, oltre ad essere gratuita, è rilasciata dai medici di base (medici di famiglia) dopo specifica richiesta dei Capi d'istituto””* (circolare ministeriale del Ministero della Pubblica Istruzione: -n.3 del 05/01/2001).

Quest'ultima richiesta di certificazione medica relativa ad *“”idoneità di un dato alunno ad attività sportiva non agonistica””*, dovrà essere sempre proposta e convenientemente ribadita, da ciascun docente in servizio in una data istituzione scolastica, a ciascun genitore (o chi ne fa le veci) di propria rispettiva competenza; qualora ogni dato docente stesso lo venga a ritenere opportuno e/o necessitante sulla base delle valutazioni scolastiche e delle relative osservazioni sistematiche di propria competenza professionale; ovvero, comunque sia, sulla base del proprio autonomo esercizio di tutte le diverse variabili di ruolo della propria funzione docente istituzionale.

7: Inoltre, si viene qui a ricordare che ogni tale docente (ritenendolo opportuno e/o necessitante, sempre in ragione delle proprie competenze di ruolo) dovrà comunque chiedere certificazioni mediche normativamente previste (di propria iniziativa) all'utenza di riferimento, (in itinere allo svolgimento dell'anno scolastico) durante ogni periodo di scolarizzazione degli alunni:

-§: per la giustificazione delle assenze di questi ultimi che riguardino motivi di salute (come di rito ed anche come discrezionalmente ritenuto il caso, a seconda delle situazioni particolari registrate) ;

-§: ovvero, in ogni caso in cui (sempre sulla base dell'esercizio delle competenze e delle osservazioni sistematiche che comporta l'esplicazione della funzione docente istituzionale), lo stesso insegnante avesse, per questo, a ritenere comunque opportuno/necessitante di accertare la sussistenza (riguardo un dato periodo di frequenza scolastica) della piena idoneità psico/fisica di un dato alunno ad essere quest'ultimo impegnato integralmente in ogni attività scolastica istituzionale prevista dalla legislazione scolastica; nonchè per tutto il decorrere degli orari istituzionali di scolarizzazione e comunque di permanenza a scuola.

Ciò, quindi, al fine di poter far accertare (ritenendolo eventualmente opportuno e/o necessitante l'insegnante) - a ciascun genitore di riferimento istituzionale- se un dato alunno abbia

-diversamente- le potenzialità psico/fisiche e le idoneità di salute (in un dato periodo dell'anno scolastico; o per tutto l'anno scolastico stesso), tali da poter proficuamente ed effettivamente frequentare le attività scolastiche tutte di rito soltanto per decorrenze di orario scolastico inferiori (ridimensionate o residuali) rispetto alle decorrenze integrali standard degli orari scolastici tutti adottati in un dato anno scolastico per le diverse classi e sezioni ogni data istituzione scolastica autonoma.

Ogni richiesta ed esito di tale eventuale accertare dovranno, ovviamente, essere sempre relazionate (da ciascun docente interessato) al Dirigente Scolastico (riservatamente e comunque anche per iscritto, oltrechè per le immediate utili vie brevi), in stretta successione al registrarsi delle loro diverse fasi di evoluzione storica e situazionale.

8: Alla luce di quanto sopra, conseguentemente, non si può che illustrare e sottolineare quanto segue:

a) Alle programmazioni didattiche operative d'inizio anno scolastico relative a ciascuna classe, debbono sempre fare seguito (di competenza di ciascuna équipe docente di classe), allorchè necessitanti e ricorrenti, specifiche programmazioni didattiche operative di "piano didattico individualizzato" d'inizio anno scolastico e di corso d'anno scolastico, dovendo così risultare -ciascun tale "piano didattico individualizzato"- comprensivo delle necessitanti relative unità di apprendimento specifiche per ciascun alunno portatore di handicap ovvero comunque, anche se non portatore di handicap, per ciascun altro alunno risultante comunque bisognoso di processi d'insegnamento/apprendimento fortemente differenziati/individualizzati, a cui dover indirizzare per l'appunto piano di studio personalizzato specificatamente connotato anche in quanto "piano didattico individualizzato".

b) Conseguentemente, al riguardo, si vengono a richiamare le inderogabili doverosità di servizio assegnate dalla legge e dai vigenti istituti contrattuali a ciascun insegnante a cui risulta indirizzata la titolarità della funzione docente della scuola di Stato.

c) Si viene a ribadire, tra l'altro, che il contestuale vigente ordinamento giuridico del sistema scolastico nazionale prescrive senza deroga alcuna, come enunciato chiaramente anche dall'art. 13 del Regolamento dell'autonomia scolastica (D.P.R. n.275/99), che *“i docenti hanno il compito e la responsabilità della progettazione e dell'attuazione del processo di insegnamento e di apprendimento.”* (questa citazione virgolettata è ricavata testualmente, per l'appunto, dall'art.13 del D.P.R. n.275/99).

d) Debbono restare sempre fermi, nei docenti della Scuola di Stato, il pieno riconoscimento e la sempre lucida consapevolezza che la programmazione e la progettazione curricolare dei processi istituzionali d'insegnamento/apprendimento relativi ad ogni alunno di propria rispettiva competenza, l'adozione correlata delle scelte didattico/metodologiche, l'organizzazione strategico/didattica conseguente del funzionamento delle classi e la contestuale realizzazione delle prassi didattico/educative della funzione docente istituzionale;

sono di stretta ed esclusiva competenza dei docenti interessati assegnati alla titolarità di tali classi; non già delle figure medico/specialistiche dell'USL ovvero di eventuale figure di servizio assistenziale socio/psico/pedagogico, e nemmeno di eventuali altre figure professionali collaterali (come, ad esempio, gli assistenti sociali comunali); alle quali figure tutte la legge assegna comunque soltanto competenza di consulenza istituzionale da poter indirizzare agli stessi insegnanti; ed, in ogni caso, eventuali altre ricorrenti (normativamente legittimabili) attribuzioni istituzionali di supporto che non abbiano pur nondimeno ad avocarsi o surrogare indebitamente funzioni di servizio tipiche del noto profilo lavorativo professionale di ciascun docente di Stato (come tale profilo risulta fissato dall'ordinamento giuridico e dai vigenti istituti contrattuali).

Ciò, peraltro, qualora e se tale consulenza risulti liberamente richiesta da essi docenti sulla base di preliminare vincolante consensualizzazione di inerenza di ciascun genitore interessato; nonché, altresì, in ragione di tempi/modi/forme di coordinamento e di gestione prefissati dal Dirigente Scolastico a seguito di precise formali richieste e relazioni motivanti indirizzate (comunque per iscritto, oltrechè per le sollecite vie brevi), tempestivamente al loro necessitare, dagli stessi docenti al Capo d'istituto.

In questo senso, sembra il caso di rimarcare che i docenti della Scuola di Stato, prescindere che risulti messa (o meno) a disposizione di una data istituzione scolastica autonoma ogni data eventuale équipe socio/psico/pedagogica comunale, possono pur sempre proporre e/o richiedere alla Presidenza o alla Direzione Didattica eventuali servizi di assistenza sociale (assistenza, questa, assolutamente simile, negli effetti e nelle prassi di conduzione, a quella che potrebbe assicurare la componente sociologica di tale équipe); ovvero di assistenza psico/pedagogica e/o medico/specialistica (assistenza, questa, assolutamente simile o addirittura più qualificata, negli effetti e nelle prassi di conduzione, alla componente psico/pedagogica di ogni tale équipe comunale); dato che essi servizi possono essere richiesti senza problemi e celermente, da ogni stessa presidenza o Direzione Didattica, rispettivamente al locale Comune e/o all'Azienda Sanitaria Locale di riferimento territoriale (ovviamente, com'è ben noto, sempre a seguito di preliminari formali esplicite richieste e motivanti relazioni, scritte, del caso, fatte acquisire comunque per iscritto al Capo d'Istituto, a sua volta, da ciascun docente interessato).

Peraltro, dovrebbe essere risaputo che le Unità Sanitarie Locali non hanno alcuna competenza ed alcuna funzione (si veda la sterminata serie di normative annuali ministeriali e delle circolari annuali dell'Ufficio Scolastico Regionale) a determinare e quantificare le ore di sostegno in deroga o meno, da dover richiedere all'Ufficio

Scolastico Provinciale e quindi al Direttore Regionale, all'indirizzo di ciascun alunno portatore di handicap.

Ciò, dovendo tali ore essere individuate e quantificate, soltanto in quanto a proposta assegnata alle valutazioni di ciascun Gruppo H tecnico di singolo alunno H; e soltanto alla luce del P.E.I e di ogni altro Progetto didattico ai sensi del D.P.R.331/98 (oltrechè del Profilo Dinamico Funzionale previsto dal D.P.R. 24/02/1994) ;

da indirizzare così allo stesso Ufficio Scolastico Provinciale, sulla base delle indicazioni medico/diagnostiche e cliniche della diagnosi funzionale (questa, sì, di sola competenza dell'USL).

Ciò, quindi, potendo tali proposte di ciascun Gruppo H essere accolte o meno, o soltanto parzialmente accolte in prospettiva di ridimensionamento; dall'Ufficio Scolastico Provinciale e dal Direttore Generale; atteso che è quest'ultimo poi ad avere esclusiva competenza e poteri decisori attraverso cui determinare il monte ore di insegnamento di sostegno per ciascuna istituzione.

e) Così si viene altresì a ribadire, conseguentemente, la doverosa competenza assegnata dall'ordinamento giuridico e dai vigenti istituti contrattuali ad ogni docente di Stato, riguardo il curare ed intrattenere ISTITUZIONALMENTE i rapporti e le relazioni interpersonali con i genitori di propria competenza; ciò, tra l'altro, anche per richiedere a tali genitori ogni verifica dello stato di salute e di benessere psicofisico dei propri figlioli alunni, allorché (tale verifica) abbia ad essere ritenuta necessitante da ciascun insegnante stesso, al fine di poter essere sempre certi (i diversi docenti interessati) che essi alunni siano sempre in condizioni di piena adeguata salute e di congrua energia psicofisica per poter frequentare tutte le attività scolastiche senza pericolo e senza pregiudizio alcuno (quindi con piena precisa idoneità del proprio stato psichico e fisico alle diverse sollecitazioni che ogni frangente e prassi della vita scolastica vengono a comportare).

f) Conseguentemente, per tutti gli alunni di ogni data istituzione scolastica statale i cui processi di insegnamento/apprendimento e di relazionalità formativa scolastica vengono valutati di problematica complessa attuazione; si sottolinea l'assoluta necessità che i docenti di ogni tale istituzione, hanno (sempre e comunque) il preciso costante dovere di ricercare, predisporre e realizzare, anche all'indirizzo degli alunni in questione, programmazioni didattiche personalizzate ed adeguatamente differenziate/individualizzate, correlate organizzazioni didattiche delle classi, conseguenti processi di insegnamento, inerenti metodologie e didattiche curricolari, specifiche congrue relazionalità di interazione linguistica; tutti risultanti di significativa efficacia e funzionalità, affinché vengano sempre più produttivamente sollecitati e promossi (da essi docenti) in essi alunni, quantomeno, bisogno, curiosità, motivazione ed interesse all'apprendimento significativo.

Ciò, quindi, attraverso specifiche massimamente adeguate relazioni/comunicazioni interpersonali d'interazione pedagogica, metodologie didattiche e strategie di funzione docente tali da porsi, tra l'altro, come base motivazionale indispensabile per suscitare processi differenziati/personalizzati ed individualizzati di apprendimento significativo, di impegno scolastico costruttivo, di viva partecipazione e di conseguente contestuale disciplina comportamentale di un dato alunno alla vita scolastica, il più possibile valorizzanti il potenziale educativo e le risorse umane originarie di quest'ultimo, in vista del più proficuo possibile raggiungimento di tutti gli obiettivi formativi didatticamente e pedagogicamente consoni a tale potenziale ed a tali risorse umane.

In questo senso, si tenga sempre presente che le diverse risultanze formative dei processi di apprendimento, dei correlati diversi linguaggi produttivi di scolarizzazione,

di ogni conseguente disciplina di comportamento, di ogni inerente auspicabile comportamento di relazione interpersonale e di gruppo (con insegnanti e compagni di scuola) , di ogni dato alunno;

si pongono quasi sempre quale stretta conseguenza della positività, della congruenza, dell'incisività e dell'efficacia dei processi di insegnamento dei rispettivi docenti , dei loro approcci di progettazione/programmazione e realizzazione curricolare della conseguente funzione docente, e quindi , a monte, della capacità/abilità/competenza di ciascun insegnante stesso di suscitare coinvolgenti processi empatici di relazione/comunicazione linguistica sempre sollecitanti in esso alunno bisogno, curiosità, motivazione ed interesse per l'apprendimento e per l' "imparare ad imparare".

Si comprenda bene, così, che ogni progettazione/programmazione e realizzazione curricolare della funzione docente scolastica, deve sempre porsi pedagogicamente fondata, didatticamente criteriata, scientificamente configurata e sperimentalmente condotta all'insegna della continua verifica/comprendimento e del conseguente continuo approccio di autoregolazione in itinere ("feedback") dei diversi processi, effetti e risultati formativi dell'insegnamento e dell'apprendimento.

Ciò, come detto, tranne a dover registrare, in un dato alunno scolarizzato, l'oggettivo certificato sussistere di eventuali gravi alterazioni dello stato di buona salute.

Si capisce bene, allora, che ogni qual volta eventuali docenti abbiano a rilevare e manifestare l'emergere di apprendimenti che definiscono "carenti" ed "inadeguati"; gli stessi docenti vengono altresì a far intendere (anche in modo indiretto), nello stesso tempo e per lo stesso motivo, che tali apprendimenti non possono non porsi, proprio per questo, quale diretta conseguenza storica di una loro funzione docente e di conseguenti loro processi di insegnamento anch'essi inadeguati e, prima di tutto, progettati/condotti curricularmente senza che siano venuti a sollecitare positivamente ed in modo coinvolgente i centri motivazionali dell'interesse all'apprendere intrinseci alla persona dell'alunno e generativi di ogni suo linguaggio/comportamento/disciplina di relazione partecipativa.

Ciò, che poi, altresì, può anche porsi (sovente) quale susseguente causa agente che viene a determinare, a sua volta, linguaggi e comportamenti di scolarizzazione di un dato alunno all'insegna della non compostezza partecipativa, della irrequietezza dinamica, del disinteresse all'approccio applicativo, della mancata attenzione apprenditiva, della lacunosa concentrazione intellettuale, della mancata positività dei rapporti interpersonali con compagni e con docenti, o peggio ancora della frustrazione, della indisciplinatezza, della incontrollabilità dei movimenti e delle diverse forme di disagio e/o di disadattamento riscontrabili in questi casi.

h) Tra le altre competenze e funzioni di servizio di ciascun insegnante di Stato, si ricorda quindi che ogni variabile della funzione d'insegnamento e della contestuale relazionalità tra docenti e rispettivi alunni, risulta sempre fattore agente fondamentale e variabile essenzialmente generativa di ogni processo di integrazione alla vita scolastica per tutti gli alunni iscritti , nessuno escluso (sempre tranne a dover registrare in un dato alunno l'oggettivo certificato sussistere di eventuali particolari stati di alterazione dello stato di salute, di impedimento ad una piena e regolare scolarizzazione istituzionale) ;

e quindi contribuisce in modo assolutamente rilevante anche al successo delle diverse variabili scolastiche di razionalizzazione emozionale, di affettività, di bisogno e curiosità al conoscere, di motivazione, di interesse, di apprendimento, di manifestazione comportamentale, di partecipazione, di disciplina, di produttività

linguistica, di educazione e quindi di contestuale formazione pedagogica , degli stessi alunni, nel vivo di ogni fase stessa di scolarizzazione.

Ciò, dovendo risultare così ogni variabile istituzionale di insegnamento e di contestuale funzione docente,peraltro, anche intrinseca ad un'attenta vigilanza e sorveglianza prestata sempre da ciascun docente all'indirizzo di tutti gli alunni di propria ricorrente competenza di servizio, senza soluzione alcuna di continuità; come previsto,peraltro,dalle norme dell'attuale ordinamento giuridico della scuola.

9: *Sembra utile ricordare (emblematicamente,tra la copiosa serie di normative istituzionali al riguardo che ribadiscono i sottostanti concetti),che:*

-§: La nota circolare ministeriale n.285/85 (sempre attuale) ,viene,tra l'altro,a ribadire (testualmente) che *“””...(...)... sembra opportuno sottolineare in relazione alle condizioni di svantaggio che esse, riflettendo carenze affettive, linguistiche e culturali riconducibili a problematiche familiari, disagi socio-economici o insufficienti stimolazioni intellettuali, non devono essere confuse con le situazioni di handicap e non richiedono alla scuola interventi di sostegno , ma solo un ampliamento delle opportunità educative in termini di esperienze e stimolazioni. Ciò in condizioni operative che consentano un'organizzazione flessibile del lavoro scolastico, che offrano percorsi di apprendimento diversificati e che valorizzino attività educative, tecnologie e linguaggi alternativi a quelli tradizionalmente privilegiati...(...)...”””.*

-§: La Legge Finanziaria per il 2003 (Legge n.289/2002) è venuta a determinare testualmente,tra l'altro, le seguenti sempre vigenti prescrizioni legislative, che si riportano testualmente,qui di seguito,virgolettate:

“””...(...)...Ai fini dell'integrazione scolastica dei soggetti portatori di handicap si intendono destinatari delle attività di sostegno ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, gli alunni che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva. L'attivazione di posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni in presenza di handicap particolarmente gravi, di cui all'articolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è autorizzata dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale assicurando comunque le garanzie per gli alunni in situazione di handicap di cui al predetto articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. All'individuazione dell'alunno come soggetto portatore di handicap provvedono le aziende sanitarie locali sulla base di accertamenti collegiali, con modalità e criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri...(...)...”””.

-§: Il D.P.R. n.275/99 (Regolamento dell'autonomia) sancisce chiaramente,tra l'altro, che:

“””...(...)...I docenti hanno il compito e la responsabilità della progettazione e dell'attuazione del processo di insegnamento e di apprendimento. ...(...)...””” (art.16/D.P.R. n.275/99).

-§: Il vigente CCNL 29/11/2007 ,all'art.26, viene,tra l'altro,a determinare quanto si riporta,qui di seguito,testualmente virgolettato:

“””Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali e di ricerca, tra loro

correlate ed interagenti, che si sviluppano col maturare dell'esperienza didattica, l'attività di studio e di sistematizzazione della pratica didattica. I contenuti della prestazione professionale del personale docente si definiscono nel quadro degli obiettivi generali perseguiti dal sistema nazionale di istruzione...(dunque,nel quadro,degli “obiettivi generali del processo formativo” e degli “obiettivi specifici di apprendimento” fissati dalle “Indicazioni Nazionali per i Piani di Studio Personalizzati nella Scuola Primaria:n.d.r.)... e nel rispetto degli indirizzi delineati nel piano dell’offerta formativa della scuola”””.

-§: Il D.L.vo n. 59 del 19/02/2004 ,viene a prescrivere,tra l’altro,le seguenti finalità della scuola primaria:

“””...(...)... La scuola primaria, accogliendo e valorizzando le diversità individuali, ivi comprese quelle derivanti dalle disabilità, promuove, nel rispetto delle diversità individuali, lo sviluppo della personalità, ed ha il fine di far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base, ivi comprese quelle relative all'alfabetizzazione informatica, fino alle prime sistemazioni logico-critiche, di fare apprendere i mezzi espressivi, la lingua italiana e l'alfabetizzazione nella lingua inglese, di porre le basi per l'utilizzazione di metodologie scientifiche nello studio del mondo naturale, dei suoi fenomeni e delle sue leggi, di valorizzare le capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo, di educare ai principi fondamentali della convivenza civile”””.

-§: Le “Indicazioni Nazionali per i Piani di Studio Personalizzati nella Scuola Primaria” (Allegato B del D.L.vo n.59/2004) sanciscono,tra l’altro,che:

-#: “””...(...)...Le Unità di Apprendimento, individuali, di gruppi di livello, di compito o elettivi oppure di gruppo classe, sono costituite dalla progettazione: a) - di uno o più obiettivi formativi tra loro integrati (definiti anche con i relativi standard di apprendimento, riferiti alle conoscenze e alle abilità coinvolte); b) delle attività educative e didattiche unitarie, dei metodi, delle soluzioni organizzative ritenute necessarie per concretizzare gli obiettivi formativi formulati; c) - delle modalità con cui verificare sia i livelli delle conoscenze e delle abilità acquisite, sia se e quanto tali conoscenze e abilità si sono trasformate in competenze personali di ciascuno. Ogni istituzione scolastica, o ogni gruppo docente, deciderà il grado di analiticità di questa progettazione delle Unità di Apprendimento.

L’insieme delle Unità di Apprendimento effettivamente realizzate, con le eventuali differenziazioni che si fossero rese opportune per singoli alunni, dà origine al Piano di Studio Personalizzato, che resta a disposizione delle famiglie e da cui si ricava anche la documentazione utile per la compilazione del Portfolio delle competenze individuali...(...)...””” (art.5-D.L.vo n.59/2004).

A ulteriore legittimazione delle proposizioni e delle normative che siamo andati profilando ed illustrando nel presente saggio; riportiamo,qui di seguito,virgolettato, un Articolo apparso su “ItaliaOggi” del 20/febbraio/2008 (ricavato dal sito informatico

=====